



**DECRETO DEL SINDACO  
N. 13 DEL 19 novembre 2009**

**OGGETTO: Incarico di responsabile del servizio di prevenzione e protezione D.Lgvo 81/2008 - sicurezza sui luoghi di lavoro.**

L'anno DUEMILANOVE il giorno DICIANNOVE del mese di NOVEMBRE,

**IL SINDACO**

RICHIAMATO il Decreto del Sindaco n. 16 del 27 novembre 2008 avente ad oggetto "Incarico di responsabile del servizio di prevenzione e protezione D.LGS 626/94 - sicurezza sui luoghi di lavoro";

PRESO ATTO che l'incarico affidato con il surrichiamato Decreto del Sindaco n. 16/2008 è in scadenza;

VISTI gli articoli 31 e 32 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 31, c. 4 del suddetto D.Lgs. 81/2008 il ricorso a persone e servizi esterni è obbligatorio in assenza di dipendenti che siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 32;

ATTESO che nell'organico dell'Ente non vi sono figure professionali in possesso di capacità e requisiti professionali adeguati si ritiene di incaricare il responsabile del servizio di prevenzione e protezione esterno;

CONSTATATA la disponibilità dell'Ing. Diana Cout di Aosta ad assumere l'incarico di responsabile del servizio di prevenzione e protezione ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. a fronte di un compenso annuale di € 2.760,00, al netto dei contributi obbligatori (4%) e I.V.A. (20%), come da sua nota pervenuta il 14.10.2009 prot.n. 4255;

CONSIDERATO che l'Ing. Cout Diana è in possesso delle capacità e dei requisiti professionali previsti dall'art. 32 del D.Lgs. 81/2008;

VISTA la Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria per l'anno 2008) e s.m.i., ed in particolare i seguenti commi dell'art. 3:

- comma 18 prevede la pubblicazione del nominativo del consulente, dell'oggetto dell'incarico e del relativo compenso sul sito istituzionale dell'amministrazione;
- comma 54 dispone che le pubbliche amministrazioni che si avvalgono di collaboratori esterni o che affidano incarichi di consulenza per i quali è previsto un compenso sono tenute a pubblicare sul proprio sito web i provvedimenti di incarico, con indicazione del soggetto percettore, della ragione dell'incarico e dell'ammontare del compenso. In caso di omessa

pubblicazione, la liquidazione del corrispettivo costituisce illecito disciplinare e determina la responsabilità erariale del dirigente preposto;

- comma 56 stabilisce che con il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi sono fissati i limiti, i criteri e le modalità per l'affidamento di incarichi di collaborazione autonoma. Il limite massimo della spesa annua per gli incarichi di collaborazione è fissato nel bilancio preventivo;
- comma 57 prescrive che le previsioni regolamentari di cui al comma 56 sono trasmesse, per estratto, alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti, entro 30 giorni dalla loro adozione;
- comma 76 individua, i presupposti per il conferimento di incarichi esterni disciplinati dall'art. 7, comma 6 del D.Lgs. 165/2001 e tra questi il possesso di una particolare e comprovata specializzazione universitaria;

RAMMENTATO che l'art. 7 comma 6 del D.Lgs. 165/2001 nonché l'art.3 commi 55 e 56 della Legge 24.12.2007 n. 244 sopra citati sono stati da ultimi modificati dall'art. 46 del D.L. 25.06.2008 n.112, come modificati dalla relativa legge di conversione;

PRESO ATTO della nota del Presidente della Regione autonoma Valle d'Aosta del 21.04.2008 prot. n. 5287/GAB pervenuta il 22.04.2008 ns. prot. n. 1931 che fornisce alcune indicazioni su vari aspetti della L. 244/2007, risultanti da un'analisi effettuata da un gruppo di lavoro coordinato dal Segretario generale della Regione e composto da dirigenti della Regione e degli enti locali ed in sintesi:

- commi 18 e 54 applicabili agli enti locali valdostani;
- comma 56 risulta vincolante per i soli enti locali cui è applicabile il D.Lgs 267/2000 e non anche quindi, per gli enti locali valdostani che, in forza della competenza legislativa primaria regionale di cui all'art. 2, comma 1, lett. b) dello Statuto, soggiacciono, per i profili ordinamentali, alle disposizioni di cui alla L.R. 7 dicembre 1998 n. 54. Viene suggerito che il regolamento degli uffici e dei servizi potrebbe rappresentare lo strumento per stabilire i limiti, i criteri e le modalità per l'affidamento degli incarichi a soggetti estranei all'Amministrazione;
- comma 57 non è applicabile agli enti locali regionali, non essendo istituita in Valle d'Aosta la sezione regionale di controllo della Corte dei conti;
- comma 76 non appare direttamente applicabile agli enti locali valdostani in quanto le regioni a statuto speciale non sono tenute ad adeguarsi ai principi generali ricavabili dal D.Lgs 165/2001, ma alle sole norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica, desumibili dall'art. 2 della L. 421/1992 (delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanità, di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale) e dall'art. 11, comma 4 della L. 59/1997 (delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa);

VISTA altresì la nota del Dipartimento Funzione Pubblica 15280 del 31.03.2008 – 1.2.3, la quale precisa che l'art. 7, comma 6 del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. costituisce la disciplina generale in tema di ricorso alle collaborazioni esterne, e conseguentemente rimangono vigenti tutte quelle previsioni normative che, per specifiche attività, determinano i requisiti dei collaboratori, come la figura del responsabile del Servizio di prevenzione e protezione, per la quale rimane vigente la specifica normativa;

DATO ATTO che ai fini dell'affidamento dell'incarico di cui trattasi è possibile procedere ai sensi del Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con propria deliberazione n. 10 del 31.01.2008, ed in particolare dell'art. 18 "Collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità e consulenze" e dell'art. 19 "Criteri e modalità per il conferimento delle collaborazioni e consulenze";

PRESO ATTO che il comma 1 dell'art. 18 soprarichiamato stabilisce che il Sindaco può conferire incarichi di collaborazione o di consulenza a esperti di comprovata competenza professionale, esterni all'Amministrazione comunale, nei seguenti casi:

- a) qualora manchino le corrispondenti professionalità nell'ambito della struttura amministrativa comunale, ossia nel caso in cui il contenuto della collaborazione abbia natura di specifica specializzazione professionale, con esclusione della possibilità di conferire incarichi per compiti coincidenti con funzioni amministrative elementari e generiche;
- b) qualora le attività oggetto dell'incarico, avente contenuto di specializzazione, benché astrattamente compreso nei compiti d'istituto del personale, non possano essere espletate da detto personale senza che venga arrecato grave danno ad altri compiti di istituto, parimenti essenziali, in presenza di specifiche, eccezionali e transitorie circostanze di fatto, collegate a carenze di organico;

VISTO lo Statuto Comunale vigente, ed in particolare l'art. 21;

VISTA la Legge Regionale 7 dicembre 1998 n. 54, e successive modificazioni;

VISTI il bilancio di previsione pluriennale 2009/2011 e la relazione previsionale e programmatica, approvati con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 27.01.2009;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 6 del 29/01/2009 ad oggetto "Bilancio di previsione pluriennale 2009/2011 – Attribuzione centri di responsabilità di spesa e programmi ai responsabili dei servizi con potere di assunzione di atti di gestione”;

PRESO ATTO del parere favorevole espresso dal Segretario Comunale ai sensi dell'art. 9, comma 1, punto d) della Legge regionale 19 agosto 1998, n. 46 e s.m.i. ;

## DECRETA

1. DI CONFERIRE per le motivazioni di cui in premessa e nel rispetto dell'art. 17, comma 1, lett. a) del Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, l'incarico, quale responsabile del servizio di prevenzione e protezione, ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, all'Ing. DIANA COUT di Aosta, per il periodo dal 09 Dicembre 2009 al 08 Dicembre 2010;
2. DI DARE ATTO che per il suddetto incarico, verrà corrisposta la somma complessiva di € 3.378,24 (I.V.A. e contributi obbligatori compresi) per un anno, come da nota dell'Ing. Diana Cout pervenuta il 14.10.2009 prot.n. 4255;
3. DI DARE ATTO che l'impegno di spesa derivante dal presente provvedimento ammontante a € 3.378,24 verrà assunto con successivo provvedimento da parte del Responsabile di spesa, dando atto che risulta adeguata disponibilità finanziaria al Tit. 1 CDR 2 Int. 2 del bilancio pluriennale di previsione 2009/2011;
4. DI FAR sottoscrivere il presente provvedimento all'Ing. Diana Cout, con studio in Viale F. Chabod 72 – Aosta, per accettazione del presente incarico ai sensi dell'art. 19, comma 5 del Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
5. DI PUBBLICARE il presente provvedimento nel sito istituzionale del Comune nel rispetto dell'art. 3, commi 18 e 54 della L. 244/2007.

